

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 DEL REG.	OGGETTO:	Ordinanza su delibera C.C. n.50 del 29.06.1995 "Approvazione Regolamento Compagnia Barracellare.
DATA 13.10.1995		

L'anno 1995, il giorno 13, del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella sala delle riunioni del Comune suddetto.

Alle prima in convocazione straordinaria - urgente di oggi, partecipata ai Signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
CONTU	PIETRO	si	
CONTU	SERGIO	si	
COSTAGGIU	MARIA FRANCESCA	si	
DELEDDA	MARIA SEBASTIANA	si	
MARONGIU	GIUSEPPE	si	
MELONI	ALESSIO	si	
MURGIA	SANDRO GIOVANNI	si	
SANNA	SALVATORE P.	si	
SATTA	ANTONIO		si
TOLU	VIVIANA	si	
VARDEU	GIUSEPPINA	si	
VENTRONI	ALBERTO	si	

Presenti N. 11

Assenti N. 1

Risultato il numero legale degli intervenuti assume le presidenza il Signor Dr. Calvisi Achille Paolo nella sua qualità di **SINDACO**. Assiste il Segretario Dr. ssa Deledda Graziella vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: _____

La seduta è **PUBBLICA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera C.C. n.50 del 29.06.1995 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento Compagnia Barracellare";

VISTA l'ordinanza del CO.RE.CO. adottata nella seduta del 26.9.95 la quale annulla parzialmente le su citate deliberazioni ovvero:

1) Art.4 - Ultimo cpv. per violazione dell'art.32 legge 142/90 in quanto i compiti di designazione dei nominativi non rientrano fra le competenze del Consiglio elencate nella norma citata;

2) Art.5 - Ultimo cpv. nella parte in cui assegna al Consiglio compiti per la designazione del Capitano per i motivi esposti al punto precedente;

3) Art.27 - 1^ cpv - nella parte che assegna compiti di revoca nei confronti del Capitano per i motivi esposti al punto 1).;

RITENUTO opportuno addivenire a quanto richiesto dal CO.RE.CO con l'ordinanza in questione;

ACQUISITO il parere di cui all'art.53 della L.142/90;

UNANIME

DELIBERA

-di uniformarsi al disposto dell'ordinanza del CO.RE.CO di Cagliari adottata in data 26.09.95 prot.n.1222 avente ad oggetto "Annulla parzialmente la deliberazione C.C. n.50 del 29.06.95 "Approvazione Regolamento Compagnia Barracellare) cassando le parti degli articoli citati in premessa, in quanto la competenza ai sensi dell'art.35 della L.142/90 risulta essere della Giunta Municipale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jele dda 9

PUBBLICATA PER ISCRIZIONE

A DATARE DAL

27 OTT 1995

IL SEGRETARIO

J9

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL REG.	OGGETTO:	Approvazione Regolamento Compagnia Barracellare
DATA 29.06.1995		

L'anno 1995, il giorno 29, del mese di Giugno, alle ore 19,00, nella sala delle riunioni del Comune sudetto.

Alle prima in convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
CONTU	PIETRO	si	
CONTU	SERGIO	si	
COSTAGGIU	MARIA FRANCESCA		si
DELEDDA	MARIA SEBASTIANA	si	
MARONGIU	GIUSEPPE	si	
MELONI	ALESSIO	si	
MURGIA	SANDRO GIOVANNI	si	
SANNA	SALVATORE P.	si	
SATTA	ANTONIO	si	
TOLU	VIVIANA	si	
VARDEU	GIUSEPPINA	si	
VENTRONI	ALBERTO	si	

Presenti N. 12

Assenti N. 1

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor. Dr. CALVISI Achille Paolo nella sua qualità di SINDACO. Assiste il Segretario Dr. Ezio Alessandri vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO preliminarmente il breve intervento del Sindaco, il quale sottolinea l'esigenza di costituire nel Comune di Posada la Compagnia Barracellare, non soltanto per affrontare e risolvere il tradizionale problema dell'abigeato nelle campagne, ma anche per garantire la salvaguardia del territorio e dell'ambiente;

VISTA la normativa regionale che regola la costituzione ed il funzionamento delle Compagnie Barracellari, previsto dalla l.R. n.15 luglio 1988, n.25;

DOPO ampio ed approfondito dibattito in merito al quale partecipano diversi consiglieri comunali, tutti d'accordo nella necessità di costituire la Compagnia Barracellare;

RITENUTO preliminarmente alla costituzione della Compagnia barracellare di procedere all'approvazione del Regolamento;

ESAMINATO l'allegato regolamento e ritenuto di doverlo approvare;

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole di legittimità da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142;

A voti unanimi resi per alzata di mano


DELIBERA

-di approvare l'allegato Regolamento che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, regolante la costituzione ed il funzionamento dell'istituenda Compagnia Barracellare di Posada;

- di dare atto che il parere di legittimità in merito al presente atto, espresso ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, preventivamente acquisito, è stato espresso dal segretario Comunale nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE



PUBBLICATA PER 15 GG. CONSECUTIVI

A DATARE DAL 12 LUG. 1995
IL SEGRETARIO



COMUNE DI POSADA

REGOLAMENTO
COMUNALE
BARRACELLARE

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA

Art.1 - E' costituita nel Comune di Posada una Compagnia Barracellare, organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni della legge regionale 15.07.1988 n.25, sottoposta all'osservanza delle di cui al presente regolamento con sede legale presso la sede Municipale.

Art.2 - Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari, sono le seguenti:

- 1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal seguente regolamento.
- 2) collaborare, su loro richiesta con le autorità istituzionali preposte al servizio di :a) protezione civile; b) prevenzione e repressione dell'abigeato; c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n.915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali.
- 3) prevenire e reprimere le infrazioni al regolamento comunale di polizia rurale.
- 4)-collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie: salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
-salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
-tutela dei parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere.
-caccia e pesca.
-prevenzione e repressione degli incendi.
- 5) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente Comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione.

I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di Polizia dello Stato quando ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Art.3 - Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli Ufficiali determinata, in rapporto all'estensione, alla morfologia del terreno e alle caratteristiche agricolo-pastorali del Comune in numero di 150, di cui 1) capitano, 2) tre Ufficiali, 146 barracelli.

Art.4 - Per poter essere ammessi a far parte delle Compagnie Barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) - maggiore età;
- b)- godimento dei diritti civili e politici;
- c)- non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d)- non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e)- assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f)- idoneità fisica;
- g)- potersi validamente obbligare;
- h) requisito preferenziale la residenza nel Comune.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera "e", è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. si prescinde dal requisito di cui alla lettera "e", qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a tre anni, se proposto per la nomina a capitano.

Non possono far parte della compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbia reso regolamente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune a cui la compagnia appartiene.

Il Sindaco, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'ultimo semestre, con pubblici manifesti, avvisa la popolazione che è aperto il termine per le domande per la nomina a capitano e componente la Compagnia.

Il Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei voti, provvede a designare il nominativo del capitano.

Art.5 - La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente della pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del capitano, il quale dovrà presentare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare dando la preferenza, se possibile, a assicurati e a persone che abbiano fatto parte di precedenti compagnie, e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art.4 ne delibera la costituzione.

Il Sindaco informerà la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia barracellare.

Gli Ufficiali e i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la compagnia barracellare venga riconfermata per ~~il successivo triennio~~ secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposto dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art.6- L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.12 del Decreto del presidente della repubblica 19.06.1979 n.348. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto. Nel decreto prefettizio di nomina

ad agente di pubblica sicurezza, verrà individuato, ai sensi dell'art.12 secondo comma del Decreto del Presidente della repubblica 19.06.1979, n.348, il tipo di arma che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare, nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare, deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco il quale ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad esse connesse.

Ogni componente la Compagnia, riceverà una patente vidimata dal sindaco del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, con il medesimo decreto sono stabilite, altresì le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado al servizio barracellare, nonché l'obbligo e le modalità d'uso. I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'art.14 possono essere sostituiti da persone che, avendo presentato la domanda di cui all'art.5 non siano entrati a far parte della compagnia o in difetto da coloro che ne facciano richiesta e durano in carica fino al compimento del triennio.

Art.7 - Alla Compagnia barracellare è preposto il capitano che la rappresenta, la dirige ed è il responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina dell'impiego

tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito da un ufficiale.

Art.8 - Oltre a quelli previsti al precedente art.4 per essere nominato Capitano della Compagnia barracellare, sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) aver compiuto il 25° anno di età
 - 2) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni o abbia presta servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale e ufficiale nei corpi di Polizia di stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri;
- 3) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia Barracellare, è chiamata ad operare;

Art. 9 - Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabile, la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Municipale su conforme deliberazione

della Compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti la Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario che assiste la riunione della Compagnia, redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendone la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione fino a £.200.000;

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato dal capitano ed approvato dal Sindaco.

Art.10 - La compagnia sorveglia con apposite ronde di giorno e di notte, la campagna e l'abitato, dividendosi normalmente in pattuglie. Il capitano forma le ronde, le coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, sia di giorno che di notte, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario.

il capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo ed obbligatorio di ispezione. E' fatto obbligo al capitano di alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza. In sua assenza, impedimento o revoca lo supplisce un ufficiale.

Art.11- La Compagnia Barracellare viene costituita il 1° novembre, dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune. In ogni caso su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art.12 - Le compagnie Barracellari, espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnie barracellari, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.

Art.13 - Per i beni indicati nell'art.35 del regio Decreto 14.07.1898 n.403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere alla Compagnia Barracellare che a norma dell'art. 2 del presente Regolamento, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

Art.14 - E' obbligatoria l'assicurazione delle colture di qualsiasi specie dei terreni, anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni delle tariffe che saranno approvate ai sensi dell'art.20 della L.R. n.25/88, tariffe che potranno essere aggiornate con delibera del Consiglio comunale.

Art.15 - Nel termine di trenta giorni dalla data del manifesto o del pubblico bando con il quale il Sindaco avverte la popolazione della immissione in servizio della Compagnia, dovrà eseguirsi la denuncia dei beni ai sensi dell'art.35 del regolamento 14.07.1898 n.403. La denuncia dovrà farsi dai proprietari per iscritto con l'indicazione di almento due coerenze per ogni appezzamento, con il numero di mappa e foglio e l'esatta indicazione nonchè il tipo di coltura a cui è adibito ogni singolo appezzamento e la consistenza esatta del bestiame posseduto con l'indicazione delle cussorge.

Art.16 - La Compagnia, finite le semine, avvertirà con pubblico bando, dell'obbligo di denunciare il seminato entro un dato termine, mentre i proprietari avvertiranno a loro volta la Compagnia dell'inizio e del termine delle nuove piantagioni che essi faranno.

Art.17 - I proprietari dovranno pagare i diritti entro il mese di Aprile di ogni anno. Sui ritardati pagamenti si applicherà l'interesse semestrale del 10% a decorrere dalla data di scadenza. I diritti non pagati entro un mese dalla scadenza, saranno messi in esazione tramite ruolo, con i relativi addebiti.

Art.18 - Per i proprietari che omettono di presentare la denuncia dei propri beni nel termine e con le modalità di cui ai precedenti articoli, sarà compilata una denuncia d'ufficio e non verrà risarcito a favore dei medesimi alcun danno. sarà considerata falsa denuncia quella in cui i beni denunciati non fossero conformi all'estensione realmente posseduta e il proprietario sarà soggetto ad una sovratassa pari al 20% dei diritti dovuti.

Art.19 - La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato potendo introdursi nei poderi o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le verifiche opportune. la denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia.

Art.20 - Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi che ai sensi dell'art.8 della legge 02.08.1967 n.799 ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente. L'obbligo di cui all'art.13 si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art.51 della legge regionale 28.04.1978 n.32 nonchè nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art.2 primo comma del presente regolamento.

I beni pubblici potranno essere affidati in custodia alle Compagnie Barracellari con modalità e procedure che saranno stabilite con apposita convenzione.

Art.21 -La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare, si svolge in base ad un bilancio di previsione annuale, redatto in termini di cassa che decorre dalla data di immissione della compagnia in servizio.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei seguenti registri contabili:

- registro del personale,
- registro delle deliberazioni della Compagnia;
- registro degli assicurati con annotazioni dei relativi beni;
- registro delle denunce d'ufficio;
- registro delle notifiche;
- registro dei danni;
- registro giornale di cassa;
- registro verbali sanzioni amministrative;
- registro sequestri.

Le entrate della Compagnia barracellare sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2) dai diritti di assicurazione

- 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli artt.44,45,46,47 del Regio Decreto del 14.07.1898 n.403;
- 4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- 5) dal 50% delle sanzioni amministrative riscosse per le infrazioni ai regolamenti comunali, accertati dalla Compagnia;
- 6) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

La funzione di tesoreria della Compagnia è svolta dall'Istituto di Credito cui compete la gestione della tesoreria dell'Ente di appartenenza: i pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della compagnia.

Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

Copia del rendiconto deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

Il Sindaco esercita sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia barracellare, a tal fine può disporre, in qualsiasi momento, verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

I registri, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati in ciascun foglio, e portati al Comune per essere vidimati dal sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

Art.22 - Gli utili della gestione verranno ripartiti fra tutti i componenti la compagnia, in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia presentato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art.23

prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla Giunta Municipale.

Si precisa che gli utili vengono ripartiti nel seguente modo:

- 1) 6% al capitano;
- 2) 2% agli ufficiali;
- 3) Le restanti parti ai componenti della compagnia barracellare che hanno effettivamente partecipato alle sedute.

Sono ammesse sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al Segretario
- 2) Le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- 3) tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento, sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto. Le controversie fra il segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art.23 - La responsabilità della Compagnia Barracellare, concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri

casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso tra le entrate per i prodotti agricoli e le entrate per il bestiame costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 dell'art.21 costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Art.24 - Il Consiglio Comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art.8 della legge regionale 22.3.1979 n.19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art.48 dell'R.D.

14.7.1898,n.403.

Art.25 - I barracellari che non adempiono ai loro doveri, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;

b) sanzioni pecunarie;

c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;

d) l'esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, di £.50.000, è inflitta dal capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Municipale, sentito l'interessato..

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa avere diritto. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "B" del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 26 - I componenti delle Compagnie Barracellari sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Municipale e revocati nei loro confronti, se sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

Art. 27 - Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 25 può essere sospeso e nei casi più gravi, revocato ~~con deliberazione del Consiglio Municipale~~, sentito l'interessato.

La sospensione e la revoca, operano con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracellari.

Art.28 - La compagnia risponde a tutti i danni causati ai beni assicurati entro il territorio del Comune di Posada, in provincia di Nuoro.

Art.29 - Perché la Compagnia debba rispondere dei danni individuati dal regolamento dei covoni di grano, orzo, manipoli di fave, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva, è necessario che il

proprietario ne faccia speciale denuncia non appena mietuto o estratto dal suolo, indicando il numero e il sito ove si trovano. La compagnia può verificare l'esattezza della denuncia. Il tempo in cui detti frutti si sogliono lasciare sul terreno, non potrà estendersi oltre i seguenti limiti, oltre i quali cessa la responsabilità della Compagnia:

- gg.5 per i covoni di grano, orzo, mucchi di ceci, piselli, cicerchie, lenticchie e uva;
- gg.20 per i manipoli di fave.

La Compagnia risponderà della legna tagliata nei poderi denunciati e nei traletti di vite, purchè ne venga fatta denuncia come nell'art. precedente, la responsabilità della Compagnia si estende a 10 giorni per la legna ammuchciata, a 20 giorni per i fasci e tralci di vite.

Art. 30 - I proprietari, perchè la compagnia risponda dei danni causati alle case di campagna, geccali o serrature in ferro, all'atto della denuncia debbono a loro spese, ed a mezzo di un tecnico scelto d'accordo con la Compagnia, far predisporre perizia dettagliata, dietro pagamento di £.10.000 per le case adibite ad uso esclusivamente agricolo, e di £.60.000 per le case aventi un'altradesinazione.

Art. 31 - La compagnia non risponderà dei danni ai proprietari neglienti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i seguenti termini:

- | | |
|---|----------------|
| a) per le fave, orzo, piselli, lenticchie | il 30 giugno |
| b) per il grano, ceci, cicerchie | il 31 luglio |
| c) per le mandorle | il 15 ottobre |
| d) per l'uva | il 20 novembre |
| e) per i fichi d'india, fagioli, pomodori | il 30 novembre |
| f) per le olive | il 31 marzo |
| g) per gli agrumi | il 30 maggio |

Salvo eccezioni da concordare tra assicurato e compagnia.

Art.32 - E proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o di uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli.

I contravventori sono passibili di sanzioni amministrative di £.45.000 salva l'azione penale.

Art.33 - Saranno altresì oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

- a) coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svellendo erba o altro nelle altrui proprietà, incorreranno nella sanzione di £.45.000 oltre il risarcimento dei danni;
- b) coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, per il quale è destinato il trattore (ma in tal caso il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori, senza sconfinare dal proprio limite). I trasgressori saranno passibili di una sanzione di £.60.000 oltre il risarcimento dei danni.

Art.34 - Al bestiame non domito in genere, è fatto divieto di introdurlo ascopo di pascolo nelle caminiere delle vigne, soggette a tale servitù. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione di £.30.000.

E' rigorosamente proibito avviare al pascolo (specie di notte) bestiame bovino, ovino e caprino, senza che almeno il 10% del bestiame sia munito di campanelli sonori, tanto da essere sentiti da una distanza di mt.500; quando il gregge o mandria sia inferiore a 20 capi, i campanelli non potranno essere inferiori al numero di 2. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione di £.30.000 se il bestiame venisse trovato in pascolo abusivo sprovvisto dei campanelli di cui sopra, oppure con i campanelli appositamente truccati allo scopo di impedire il suono, oltre ad incorrere nelle altre penalità, verrà ad esso applicata una sanzione di £.600 a capo.

L'introduzione di bestiame al pascolo, deve essere comprovata mediante regolare autorizzazione rilasciata dal proprietario del terreno.

La stessa deve essere predisposta in duplice copia, debitamente firmata dal proprietario del fondo, di cui una viene restituita all'interessato con il visto del Capitano di Compagnia.

Art.35 - Il bestiame trovato a pascolo abusivo ovvero danneggiando, nelle vie rurali, le proprietà e soprattutto le chiudendo di qualsiasi specie (muri, siepi, arbusti, fruttini ecc), siano esse o no sporgenti, o alle stesse vie, è soggetto alla sanzione amministrativa:

-per ogni ovino	£. 3.000
-per ogni bovino domito	£. 6.000
-per ogni bovino rude	£.20.000
-per ogni suino	£.10.000
-per ogni asino o cavallo	£.66.000
- per ogni caprino	£. 4.000

-Le sanzioni sopra indicate, se l'infrazione si verifica di notte, sono raddoppiate. Nei casi più gravi, il bestiame deve essere sequestrato, con le modalità e procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e non potrà essere restituito prima che il proprietario abbia pagato i danni imputati a suo carico.

Art. 36 - I pastori che intendono mutare zona di pascolo, sono obbligati a darne preventiva comunicazione alla Compagnia, precisando la nuova località ove intendono condurre il bestiame, L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione a carico del proprietario del bestiame di una penalità par a £.1.000 per ogni capo di bestiame trasferito e ciò senza pregiudizio delle maggiori responsabilità e del risarcimento dei danni che fossero loro imputati nella nuova località. Per i pascoli dati in concessione, il proprietario deve rilasciare l'apposito permesso, che, vistato dalla compagnia, dovrà essere esibito dal conducente di bestiame se richiesto dai barracelli. Tale permesso deve indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data d'inizio e di cessazione della concessione.

Art.37 - All'inizio dell'esercizio barracellare, la Compagnia provvederà con apposita deliberazione alla nomina di un perito, scelto fra gli agricoltori specializzati nelle perizie di vigne, di ulivi e di cereali in genere nonché di alberi da frutto.

Il perito dura in carica per l'intero esercizio barracellare e può essere riconfermato. I proprietari che hanno assicurato i loro beni alla Compagnia, devono denunciare qualunque danno entro le ventiquattrore e se l'avvaloramento del perito barracellare, da eseguirsi entro 5 gg. dalla data di denuncia, non venisse accettato, le parti devono servirsi di propri periti. La concorde valutazione da parte dei periti, definisce l'entità del danno.

Il perito ha diritto all'indennità di £, ovunque debba eseguirsi £. 10.000 per ogni avvaloramento, ovunque debba eseguirsi, Il perito barracellare che non adempisse scrupolosamente all'incarico affidatogli, incorrerà nella sanzione amministrativa di £.20.000 e può essere revocato in qualsiasi periodo dell'esercizio. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro. L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio Comunale, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato. Per poter essere arbitri occorre;

- possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune in cui opera la Compagnia;
- essere persona capace di assolvere degnamente la funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie, l'arbitro è assistito e coadiuvato dai due periti indicati dalle parti.

L'arbitro ha diritto all'indennità di £.10.000 per ogni intervento.

Art.38 -Nelle materie di competenza della regione sarda, indicate all'art.2, il Capitano e gli Ufficiali delle Compagnie Barracellari, possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme, per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedere all'accertamento delle infrazioni, ai sensi del presente articolo, sono titolari dei poteri previsti dall'art.13 primo e secondo comma della legge 24.11.1981 n.689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

Art.39 - le violazioni alle norme del presente regolamento, sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la Compagnia d'appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art.2 della legge 24.11.1981 n.689, quando sia possibile del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso.
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della legge 689/81;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata.
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore se presente;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'art.18 della legge 24.11.1981 n.689;
- i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata personalmente all'accertante, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art.17 della legge 24.11.1981, n.689, e del D.P.R. 29.07.1982 n.571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni di cui agli artt.18 e seguenti della legge 24.11.81,n.689.

Art.40 - La Compagnia Barracellare, nell'ambito del territorio Comunale, collabora nella campagna antincendi.

Nel rispetto delle linee tracciate dalla Ordinanza Regionale, attua il programma Comunale del quale costituisce il nucleo operativo principale. Curerà inoltre l'istituzione nei punti strategici del territorio, di punti di avvistamento con altri soggetti sia pubblici che privati, che dovessero intervenire nel territorio comunale. sarà compito della Compagnia verificare l'abbruciamento delle stoppie. Essa attuerà tutte quelle iniziative atte a salvaguardare l'integrità del territorio Comunale anche in collaborazione con i Comuni contermini.

Art.41 - La Compagnia, secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.88 n.25,, collabora al controllo sul territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi; le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte e meglio specificate nell'allegata tabella "A".

Art.42 - Ai regolamenti barracellari, si applicano le norme previste per i regolamenti Comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art.1 del D.P.R. 22.05.1975 n.480.

Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano., alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, sono trasmessi all'Assessore Regionale competente per materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono diventati esecutivi.

Art. 43 - Lo scioglimento delle Compagnie Barracellari è decretato dal Consiglio Comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art.14 della legge regionale 23.01.1978 n.62, qualora ricorrono i motivi

di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

✓

Comune di Posada

08020 POSADA

COMUNE DI POSADA
03. OTT. 1995
PROT. N° 4691

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del 26/09/95

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 03/09/95 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLLO:

ATTI IN ESAME:			*	PRECEDENTI:		
O.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO	*	O.D. PROT. N.	ATTO N.	DATA ATTO
00 001222/03/95	000050	29/06/95	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00
000000/00/00		00/00/00	*	000000/00/00		00/00/00

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE.

VISTA la relazione dell' ufficio;
VISTA la L.R. 13/12/1994, N. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;

ANNULLA PARZIALMENTE LA CITATA DELIBERAZIONE PER:

relativamente agli articoli sottoindicati e per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

- 1) art.4-ultimo cpv: per violazione dell'art. 32 legge. 142/1990 in quanto i compiti di designazione di nomativi non rientrano fra le competenze del Consiglio elencate nella norma citata;
- 2) art.5- ultimo cpv.- nella parte in cui assegna al Consiglio compiti per la designazione del Capitano per i motivi esposti al punto precedente;
- 3) art. 27 -1°cpv.-: nella parte che assegna al Consiglio compiti di revoca nei confronti del Capitano per i motivi esposti al punto 1).

IL SEGRETARIO f.to FILLERI IL PRESIDENTE f.to GARAU IL RELATORE f.to MOCCI

Ai sensi della L. 4.1.68, n.15, art.14, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su due fogli, e' conforme per estratto all'originale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L'IMPIEGATO INCARICATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO **APPROVAZIONE REGOLAMENTO BARRA CELLARE -**

Cap. Competenza Residui

Somma stanziata (+) L.				
Variazioni in aumento . . (+) L.				
Variazioni in diminuzione (-) L.				
Somme già impegnate. . (-) L.				
Somma disponibile L.				

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva spesa di L.

Data

Il Responsabile

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto».

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

.....

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

.....

Data


Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

.....

Data **27-06-1995**

Il Segretario 

Allegato A) alla deliberazione n. **50** in data **29-06-1995**

Il Segretario 